

ALLEGATO "A" AL N.15843/9482 DI REP.NOT.

STATUTO

Art.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' regolamentata l'Associazione di volontariato denominata "SAMUR - STUDI AVANZATI MALATTIE UROLOGICHE - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve "SAMUR ONLUS", che agisce in conformità del presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali in materia.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici ed ha la propria sede in Bologna c/o l'Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi, Via P. Palagi n.9.

Art.2 - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale, esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Gli scopi e le finalità che essa persegue sono quelli di:

- a) operare relativamente ad attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, a favore di soggetti terzi, principalmente nell'ambito sanitario - socio - assistenziale;
- b) promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti afflitti da patologie di ordine urologico;
- c) perseguire la promozione di estese ed approfondite ricerche per prevenire e curare ogni tipo di fisiopatologia, in particolare di ordine urologico;

d) realizzare qualsiasi tipo di forma di collaborazione alla ricerca scientifica per prevenire e curare ogni tipo di fisiopatologia, in particolare di ordine urologico.

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità su indicati l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- operare nelle strutture ospedaliere con un servizio organizzato, qualificato e gratuito, per assicurare un supporto umano a sostegno degli ammalati con l'esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico;
- promuovere progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio e l'assistenza a favore dell'ammalato;
- collaborare con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- promuovere la ricerca nel campo della fisiopatologia urologica e generale, oncologia, biotecnologia, nonché informatica medico-sanitaria;
- promuovere la raccolta di fondi necessari alle iniziative di cui sopra;
- curare i rapporti con le Associazioni italiane ed estere che hanno analoghi scopi;
- organizzare riunioni, congressi e convegni, indire conferenze per informare sulle nuove acquisizioni e su nuove prospettive di ricerca, nell'ambito della patologia urologica e studi connessi e collegati, nonché organizzare, agevolare e rimborsare i costi per la partecipazione anche dei singoli Associati a congressi nazionali ed internazionali, favorirne la collaborazione ad eventuali iniziative di stampa o di qualsiasi altro mezzo di

divulgazione delle conoscenze acquisite, eventualmente fondando e/o supportando riviste, giornali e pubblicazioni scientifiche allo scopo di diffondere i risultati delle ricerche proprie o di altri gruppi nazionali ed esteri;

- svolgere attività di formazione nell'ambito della ricerca urologica ed affine;

- istituire premi, borse di studio e finanziare, in collaborazione con l'Università, Istituti ed Enti di ricerca per l'attivazione di posti di ricercatore e di contratti di ricerca;

- acquistare strumentazioni, arredi e materiale inventariabile e non, per condurre ricerche, sperimentazioni e cure in locali adeguati presso le strutture ospedaliere pubbliche, concedendo, nel caso, in uso gratuito i beni stessi;

- contribuire alla pubblicazione, in lingua italiana ed estera, dei risultati delle ricerche, curare le pubblicazioni di articoli, monografie e libri per il conseguimento dei fini dell'Associazione.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri Associati.

L'attività degli Associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli Associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione della documentazione giustificativa fiscalmente valida ed entro i limiti di cui all'autorizzazione preventiva, concessa dal Legale Rappresentante o da chi

ne fa le veci.

L'Associazione potrà porre in essere le attività direttamente connesse a quanto sopra e tutte quelle attività che risultano senza dubbio accessorie per natura o integrative delle stesse.

Art.3 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1) dal residuo del fondo di dotazione iniziale all'atto della sua costituzione, allora risultante dalla disposizione di legato del compianto Signor Dario Ansaloni di cui al rogito del Notaio Federico Rossi in Bologna Rep.Not. n.26359/6750 del 29 maggio 1998;

2) da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo; da elargizioni o contributi da parte di Stato, Regione, Enti pubblici e privati o persone fisiche;

3) dagli avanzi netti di gestione.

Art.4 - ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative annuali;

b) contributi e liberalità di privati, di Aziende ed altre Associazioni;

c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) donazioni e lasciti testamentari;

e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il Comitato Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annua. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali per quote associative.

I versamenti a qualsiasi titolo effettuati possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati a titolo di quote associative e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi, nemmeno in caso di scioglimento ed estinzione dell'Associazione, né in caso di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare o universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art.5 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata, l'Associazione potrà essere sciolta, con delibera dell'Assemblea, quando risulti l'impossibilità a perseguire le finalità dell'Associazione o siano da considerarsi esauriti i suoi scopi o non possano essere conseguite risorse sufficienti per il perseguimento dei propri scopi e finalità.

Art.6 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione gli Associati Fondatori e gli Associati Ordinari.

Sono Associati Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

Sono Associati Ordinari tutte le persone fisiche che intendono contribuire alla realizzazione degli scopi e delle finalità dell'Associazione, previa ammissione ad Associato, deliberata dal Comitato Direttivo e subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

L'Associazione curerà per i propri Associati, che prestano attività di volontariato, la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa.

Al volontario non compete alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art.7 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Sono membri dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità, previa ammissione ad Associato deliberata dal Comitato Direttivo.

L'ammissione è subordinata:

- alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto, osservando gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli Organi dell'Associazione;
- al pagamento della quota associativa.

Sull'eventuale reiezione delle domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea alla prima riunione utile.

La qualifica di Associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei termini deliberati;

c) per esclusione;

d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale con l'Associazione;

e) per decesso;

f) qualora l'Associato si renda responsabile di qualsiasi fatto penalmente rilevante o no, che, indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento della sua effettiva responsabilità o pronuncia di sentenze definitive e non a suo carico, possa, comunque, immediatamente ledere l'immagine dell'Associazione;

g) qualora l'Associato subisca condanna ad una pena, anche non definitiva, per qualsiasi motivo, anche se non importa l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'esclusione degli Associati è deliberata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Comitato Direttivo nei confronti dell'Associato:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli scopi e finalità dell'Associazione;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica scritta da far pervenire al Comitato Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima Assemblea utile degli Associati.

Il recesso da parte degli Associati deve essere comunicato in forma scritta al Comitato Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei termini previsti dal Comitato Direttivo, comporta l'automatica decadenza dell'Associato senza necessità di alcuna formalità.

L'Associato escluso, receduto o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative o di altri contributi versati.

Art.8 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno e decoroso nei confronti dell'Associazione, di tutti gli altri Associati e con tutti coloro che hanno rapporti con l'Associazione;

c) a versare la quota associativa annuale;

d) a prestare la loro eventuale opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli Associati hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative.

Art.9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'attività prestata, previa presentazione della documentazione giustificativa fiscalmente valida ed entro i limiti di cui all'autorizzazione preventiva concessa da chi ne avrà formale delega da parte del Comitato Direttivo.

Art.10 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e può essere ordinaria e straordinaria.

All'Assemblea degli Associati spetta:

- l'approvazione delle modificazioni e/o integrazioni del presente Statuto;
- l'approvazione del bilancio e di tutti i documenti che lo compongono;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- l'elezione dei componenti del Comitato Direttivo;
- l'esame delle reiezioni di domande di ammissione di nuovi Associati già deliberate dal Comitato Direttivo;
- deliberare in merito all'esclusione degli Associati dell'Associazione.


Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Associati, in regola con le quote associative. Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente o per delega ad altro Associato. Ciascun Associato non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio annuale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Comitato Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli Associati. In questo caso la convocazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro Associato eletto dai presenti.



La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente, da inviare agli Associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'orario della riunione. L'avviso sarà inviato per iscritto a mezzo posta, fax, e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'Associato, all'ultimo indirizzo comunicato dall'Associato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli iscritti all'Associazione.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Per necessità straordinaria, in difetto di convocazione, saranno comunque valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo

scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati, nonché per l'ipotesi di modifica dello Statuto per la quale è richiesta la maggioranza favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e devono essere trascritte su apposito Libro Verbali Assemblee.

Art.11 - IL COMITATO DIRETTIVO

L'Amministrazione dell'Associazione, per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione, è affidata al Comitato Direttivo, composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea degli Associati.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica fino ad un massimo di tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli Associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato Direttivo decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità di sostituzione, il Comitato dovrà convocare senza indugio l'Assemblea a cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'Organo fino alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui, invece, per dimissioni o altre cause viene meno la maggioranza dei membri eletti, l'intero Comitato decade e l'Assemblea, senza indugio, dovrà essere convocata dal Presidente perchè provveda alla elezione di un nuovo Comitato Direttivo.

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

Al Comitato spetta anche:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni degli Associati;
- d) deliberare sulle esclusioni di Associati da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- e) fissare l'importo delle quote associative annuali;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

Il Comitato Direttivo potrà delegare i poteri di gestione ordinaria o straordinaria al Presidente e/o al Vice-Presidente o ad altro membro del Comitato.

Il Comitato Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione del Comitato Direttivo viene fatta dal Presidente, da inviare almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione,

contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'orario della riunione. L'avviso sarà inviato per iscritto a mezzo posta, fax, e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'Associato, all'ultimo indirizzo comunicato dal membro del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In difetto di convocazione, saranno comunque valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.

Di ogni adunanza deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quest'ultimo nominato dai presenti alla riunione. Detto verbale dovrà essere approvato non più tardi della successiva riunione del Comitato Direttivo e dovrà essere trascritto in apposito Libro Verbali del Comitato Direttivo.

Art.12 - IL PRESIDENTE

Se non vi ha provveduto l'Assemblea, il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il quale presiede lo stesso nonché l'Assemblea degli Associati, stabilisce l'Ordine del Giorno delle riunioni dei due Organi e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni.

Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento o impossibilità temporanea, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice-Presidente del Comitato

Direttivo, convocare senza indugio, il Comitato Direttivo o, nel caso, l'Assemblea, per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.13 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è nominato dal Comitato Direttivo, che chiamerà a farne parte clinici e ricercatori nel settore dell'urologia e delle scienze biomediche, e sarà composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 15 (quindici).

Il Comitato Scientifico è Organo consultivo dell'Associazione. Il suo parere, obbligatorio ma non vincolante, dovrà essere richiesto dal Comitato Direttivo relativamente alle deliberazioni attinenti ogni questione avente ad oggetto, anche indirettamente, l'attività scientifica dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico, al suo interno, nomina un Presidente con funzioni di coordinatore, il quale durerà in carica per il periodo di durata dell'intero Comitato e sarà rieleggibile. L'appartenenza al Comitato Scientifico e la carica di Presidente dello stesso Organo, non sono incompatibili con le altre cariche previste dal presente Statuto.

Art.14 - BILANCIO

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Direttivo è convocato obbligatoriamente dal Presidente per la redazione della bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea degli Associati, che deve riunirsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art.15 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali.

Art.16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia in tema di rapporti Associativi che insorgesse tra gli Associati o tra questi e qualsiasi Organo dell'Associazione, nonché ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, sarà oggetto di preliminare tentativo di mediazione così come previsto dall'art.60 Legge n.69/2009, dal D.Lgs. n.28/2010 e dal D.M. n.180/2010, per tentare la risoluzione della controversia insorta.

La comunicazione alle altre parti dell'istanza di mediazione, determina l'interruzione della prescrizione ed impedisce la decadenza, il cui termine riprende a decorrere dal deposito del verbale di fallita mediazione.

Art.17 - NORMA FINALE

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identici o analoghi scopi e finalità, secondo il disposto dell'art.5, comma 4, Legge 266/91.

Art.18 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme di legge con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge 266/91 (Legge - quadro sul volontariato), alla Legislazione Regionale sul volontariato ed al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 (Riordino della disciplina degli Enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità

sociale).

Firmati: GIUSEPPE MARTORANA

GIOVANNI BATTISTA SASSOLI NOTAIO


Registrato a Bologna AGENZIA DELLE ENTRATE 1° UFFICIO

il 10 Aprile 2012... Serie ... I.T. N. 5819...

usate € 168,00 //

di cui € per trascrizione

Copia conforme all'originale nei miei registri che
rilascio in Bologna il giorno 10 Aprile 2012



Giovanni Battista Sassoli